

VARIANTI PREVISTE DALLA LEGGE

Dobbiamo forzatamente tener conto di alcuni aspetti fondamentali che, in rapporto alla legge vigente, (in parte sottocitata in alcuni articoli) devono essere considerati come parte integrante nella crescita evolutiva sia nella conoscenza che nella pratica di uno dei più efficaci “stili” di difesa personale, quale è il Taekwon-do ITF.

Articolo fondamentale:

Art. 52 C. P.- Legittima difesa.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalle necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Art. 53 C. P. - Uso legittimo delle armi.

La Legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

Art. 54 C. P. - Stato di necessità.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo, anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

Art. 55 C. P. - Eccesso colposo.

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preceduti dagli articoli 51, 52, 53, e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preceduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 62 C. P. - Circostanze attenuanti comuni.

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2) l'aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto altrui ingiusto;

Art. 581 C. P. - Percosse.

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia del corpo o della mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con una multa fino a 600.000. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di altro reato.

Art. 582 C. P.- *Lesione personale.*

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Art. 585 C. P. - *Circostanze aggravanti.*

(...) Agli effetti della legge penale per armi s'intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione è l'offesa della persona; 2) tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Art. 4 T.U.L.P.S. - *Porto d'armi od oggetti atti a offendere(L. 18 aprile 1975 n.110).*

(...) Non possono essere portati, fuori dalla propria abitazione o delle sue appartenenze, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti a offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda (...). Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere (...). Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, di cartelli, di striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.